

**ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE OPERATIVE DI
BOFROST DISTRIBUZIONE ITALIA S.p.A. PER IL MONITORAGGIO DELLA
SICUREZZA, SALUTE E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO**

Il giorno 18 maggio 2012, a Bologna, si sono incontrati:

- la società bofrost* Distribuzione Italia S.p.A., nelle persone dei signori Gianluca Tesolin, Claudio della Rovere, assistiti da Camilla Capasa e Renato Pilutti;
- le Segreterie Nazionali di Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL nelle persone dei signori Danilo Lelli, Mario Piovesan, Mirco Ceotto e Mauro Agricola;

per individuare e definire "macro-aree operative" della società bofrost* Distribuzione Italia S.p.A. per una corretta ed efficace osservanza e applicazione di quanto previsto dai D.Lgs. n. 81/08 e n. 106/09 in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, dall'accordo Interconfederale del 18/11/96, nonché dal T.U.C.I. vigente, all'art. 4.


Premesso che:

- la società bofrost* Distribuzione Italia S.p.A. opera su tutto il territorio nazionale, con personale dislocato presso la sede legale di S. Vito al Tagliamento (PN) ove sono concentrate le attività amministrative, logistiche e di magazzino e presso 45 unità locali con personale dedicato prevalentemente alla vendita;
- il ciclo produttivo è unico e si origina presso la sede di S. Vito al Tagliamento e termina presso le filiali (al domicilio dei clienti);
- i lavoratori occupati presso la sede legale sono 130 e quelli occupati nelle sedi secondarie sono pari complessivamente a circa 1.180;
- la società bofrost* Distribuzione Italia S.p.A. intende perseguire ed attuare in un'ottica di "Gruppo" le misure volte a promuovere il rispetto ed il miglioramento di quanto necessario in relazione alla salute, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

Tanto premesso, si concorda quanto segue.

Alla data di sottoscrizione del presente accordo, le Parti hanno individuato tre "macro-aree" sul territorio nazionale così definite:

1. "Unità operativa nord/ovest" alla quale faranno riferimento le filiali site in Lombardia, Piemonte e Liguria;
2. "Unità operativa nord/est" alla quale faranno riferimento le filiali site in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino ed Emilia Romagna;



3. "Unità operativa centro/sud" alla quale faranno riferimento le filiali site in Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

Eventuali modifiche delle suddette macro-aree saranno concordate tra le parti per iscritto.

Il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.) è individuato in quattro (4) rappresentanti, che saranno delegati a svolgere le loro funzioni come segue:

- uno (1), nell'"Unità operativa nord/ovest";
- uno (1), nell'"Unità operativa nord/est";
- due (2) nell'"Unità operativa centro/sud (zona adriatica e tirrenica)".

Le parti si attiveranno, per quanto di competenza, a mettere in atto le azioni e attività prescritte dalla normativa di cui ai D.Lgs. 81/08 e 106/09 e all'accordo Interconfederale del 18/11/96. In particolare, fin d'ora, le parti stabiliscono quanto segue:

a) Elezione

L'elezione dei R.L.S.T. avverrà secondo quanto previsto dal citato accordo Interconfederale.

I nominativi saranno comunicati ai lavoratori dell'unità interessata.

b) Permessi retribuiti

In relazione alla peculiarità dei rischi presenti nelle unità locali aziendali, per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività propria del R.L.S.T., le parti concordano di riconoscere a ciascun R.L.S.T., in aggiunta ai permessi previsti dal citato accordo Interconfederale, numero trentadue (32) ore di permessi retribuiti annui.

c) Accesso ai luoghi di lavoro

L'accesso ai luoghi di lavoro del R.L.S.T. deve essere esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive aziendali, salvo i casi di emergenza.

Il R.L.S.T. dovrà segnalare al Servizio di Protezione e Prevenzione aziendale (S.P.P.) le visite che intende effettuare almeno sette (7) giorni lavorativi prima, via e-mail, all'indirizzo paolo.mitri@bofrost.it (R.S.P.P.). Nel caso di sopralluogo presso filiale nella quale si è verificato un evento infortunistico grave non è previsto alcun termine di preavviso e l'R.L.S.T. interverrà di concerto con l'R.S.P.P.

Durante la visita, il R.L.S.T. dovrà essere accompagnato dal Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione aziendale e/o dal Responsabile della filiale interessata o da altra persona delegata dall'azienda.



2

Il R.L.S.T. avrà accesso alle informazioni e documentazione inerenti la valutazione dei rischi e alle relative misure di prevenzione, potendo consultare e/o richiedere copia di documentazione.

Il R.L.S.T. non potrà accedere ed esercitare le propri funzioni nelle filiali nelle quali è stato eletto il R.L.S..

d) Formazione

Per assicurare adeguate competenze ai R.L.S.T., questi avranno diritto alla formazione obbligatoria e all'aggiornamento annuale, previsti dal D.lgs. 81/08 e s.m.i..

e) Modalità di esercizio delle funzioni

Il R.L.S.T. è tenuto ad avvisare il diretto responsabile, almeno due (2) giorni lavorativi prima, della necessità di esercitare le proprie funzioni (con conseguente sospensione dell'attività lavorativa), compilando apposita richiesta di permesso ai sensi della lett. b) del presente accordo.

L'esercizio delle funzioni del R.L.S.T. dovrà avvenire nel rispetto delle esigenze aziendali e del segreto imprenditoriale.

Le funzioni del R.L.S.T. potranno essere espletate esclusivamente presso l'unità operativa di competenza, ove non sia già costituito un R.L.S., alla presenza del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione aziendale e/o del Responsabile della filiale interessata o di altra persona delegata dall'azienda.

f) Trattamento economico

Le giornate nelle quali il R.L.S.T. con mansione di operatore di vendita e consegnatario, si asterrà dal lavoro per svolgere le proprie funzioni (comprese la formazione e l'aggiornamento) saranno considerate "neutre" ai fini del calcolo dei premi previsti dal T.U.C.I.. Per tali giornate sarà riconosciuta l'indennità di trasferta prevista per la classe professionale di appartenenza ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute, se autorizzate e documentate.

OO.SS.

bofrost* Distribuzione Italia S.p.A.